



COMUNE DI TORRENOVA

Provincia di Messina

CAP 98070 - P. IVA 01345160830 - C.F. 95001680834

TEL. 0941 / 785060 - FAX 0941 / 785314 - pec: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolato Speciale d'Appalto

Oggetto: Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato dall'Assessorato Regionale con D.D. n. 1508 del 18/10/2013. Appalto dei servizi di implementazione e integrativi dell'asilo nido comunale per la durata di anni tre.

Codice CIG 793712960D

CUP G19D19000040002

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto i servizi di implementazione e integrativi dell'asilo nido comunale per la durata di anni tre.

I servizi prevedono l'implementazione di n. 13 posti con orario 8:00/15:00 mediante utilizzo di personale educatore ed l'integrazione per n. 10 bambini mediante estensione del normale orario di funzionamento dalle ore 15:00 alle ore 18:00, mediante utilizzo di personale educatore ed esecutore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento al regolamento dell'asilo nido comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2018, nonché alle leggi nazionali e della Regione Sicilia, regolamenti, emanati ed emanandi, nulla escluso o riservato, nonché per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Specificamente il servizio prevede l'impiego di n. 02 unità di personale educatore per i servizi di implementazione e n. 01 unità di personale educatore ed esecutore per i servizi integrativi.

Il servizio è attivo nel periodo settembre/luglio, nei giorni dal lunedì al venerdì ed osserva il seguente orario di apertura dalle ore 8,00 alle ore 15,00 nei mesi settembre/giugno, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nel mese di luglio con chiusura nel mese di agosto.

Nel servizio oggetto di appalto sono comprese tutte le attività che normalmente vengono espletate dal personale alle dipendenze del Comune di Torrenova.

Art. 2 - Luogo di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell'asilo nido comunale di proprietà di questo Ente, sita nel Comune di Torrenova nella Via Benedetto Caputo n. 38.

Art. 3 - Forme di finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi dell'Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro iscritti nel bilancio comunale capitolo 11010305 impegno 548/2019 per € 75.000,00 impegno 548/2019 pluriennale 2020 per € 75.000,00 impegno 548/2019 pluriennale 2021 per € 75.000,00.

I pagamenti verranno corrisposti mensilmente, entro giorni 60 dalla data di ricezione della fattura, e comunque in concomitanza all'effettiva acquisizione delle somme da parte dell'ente finanziatore.

Il soggetto aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Prima di procedere al pagamento della fattura dovrà essere verificata da parte del Comune la regolarità del DURC, anche attraverso strumenti informatici e verranno effettuate le altre verifiche disposte dalla legge in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4 - Importo del servizio

L'importo del servizio è determinato come dal seguente quadro economico

Implementazione per n. 13 posti	133.055,58
Servizi integrativi per n. 10 posti	65.469,60
Sommano	198.525,18
Oneri gestione	6.000,00
Sommano	204.525,18
IVA al 5%	10.226,25
Sommano	214.751,43
Competenze di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (2% dell'importo di gara pari a € 204.525,18) di cui l'80% (€ 3.272,40) per incentivi e il 20% (818,10) per potenziamento	€ 4.090,50
Spese commissione gara	5.000,00
Spese varie	1.158,07
Totale	225.000,00

Art. 5 - Durata del servizio

La durata del servizio viene determinata in anni tre con decorrenza dall'anno 2019.

E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante, qualora vi siano stati periodi di sospensione, prorogarne la durata oltre la scadenza originaria.

Art. 6 - Unità di personale e corrispettivo

Tenuto conto che il contributo dell'Assessorato Regionale è commisurato al numero dei bambini iscritti, nel rispetto del rapporto educatore/bambino, che relativamente all'età 24/36 mesi è previsto nel rapporto massimo di 1/10, qualora il numero dei bambini inseriti nel progetto dell'implementazione, sia inferiore a 10 unità, il personale educatore dovrà essere ridotto ad una unità e conseguentemente sarà adeguato l'importo da corrispondere al soggetto aggiudicatario senza che quest'ultimo abbia a che pretendere.

Art. 7 - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a totale carico del soggetto aggiudicatario:

- 1-la fornitura del vestiario al proprio personale dipendente ed il lavaggio di tali effetti;
- 2-la collaborazione con il personale dipendente dal Comune di Torrenova della pulizia, riordino, sanificazione e disinfezione dei locali;
- 3-l'attività amministrativa prevista nel presente capitolato, compresa la trasmissione mensile dei registri di presenza dei bambini assegnati;
- 4-ogni altra attività gestionale prevista dal progetto psicopedagogico, dal presente capitolato speciale, nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- 5-somministrazione dei pasti e merende;

Il soggetto aggiudicatario nell'espletamento del servizio si avvarrà delle attrezzature comunali che, quindi, si intendono affidatarie custodia al soggetto aggiudicatario, il quale assume gli obblighi e le responsabilità del consegnatario di beni pubblici.

Gli eventuali danni a beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine fissato dal Comune.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione Comunale avrà titolo di avvalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato di quelli mancanti.

ART. 8- Pulizia

Per i servizi integrativi, il soggetto aggiudicatario, tramite il proprio personale, provvederà alla pulizia dei locali e dei suppellettili, alla messa in ordine e sistemazione di oggetti, giocattoli e quant'altro.

Art. 9 - Personale

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire i servizi richiesti avvalendosi di personale assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle qualifiche professionali, dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni legislative e si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente, almeno per l'intera durata dell'appalto.

L'Amministrazione Appaltante è sollevata da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.

Il soggetto aggiudicatario ha il compito di gestire le proprie risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo, nonché di proporre all'Ente appaltante le modalità organizzative più adeguate per la gestione del servizio.

In relazione al servizio educativo il personale dovrà essere in possesso di titolo di studio idoneo allo svolgimento delle attività in conformità ai parametri previsti dalla vigente normativa in materia.

Il personale educativo dovrà:

- provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini, nonché la somministrazione dei pasti;
- relazionarsi adeguatamente con l'utenza;
- partecipare alla stesura della programmazione educativo - didattica ed alla sua realizzazione prevedendo momenti di collaborazione con la coordinatrice dell'asilo nido comunale;
- partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento;
- svolgere in generale le attività previste dal progetto psicopedagogico.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e ad applicare per il personale avviato al servizio tutte le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi integrativi locali del medesimo, osservando scrupolosamente tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi della vigente legislazione e tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e relative alla privacy, sollevando l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in proposito, così come è tenuta indenne da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa.

Il personale utilizzato dal soggetto aggiudicatario, soci e/o dipendenti, viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. L'aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Nell'esecuzione dei servizi derivanti dal presente capitolato, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; qualora l'aggiudicatario riveste la forma giuridica di "Cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra sono vincolanti anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il soggetto aggiudicatario si impegna a permettere la visione, agli incaricati dell'Amministrazione Appaltante, dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Resta convenuto che nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra dipendenti dell'aggiudicatario del servizio ed il comune di Torrenova.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione di idonei strumenti di rilevazione presenze per il proprio personale che possano costituire mezzi di riscontro per l'Amministrazione Appaltante. Assicurerà la sostituzione degli operatori titolari (educatori e/o ausiliari), in caso di assenza a qualunque titolo, entro la giornata e in tempo utile per l'espletamento del servizio, con altri operatori di pari qualifica professionale. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, o contestualmente ad ogni eventuale sostituzione, consegna al competente ufficio Servizi Sociali, l'elenco nominativo del personale impiegato, con indicazione delle mansioni cui è adibito, degli orari e turni settimanali e del tipo di rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il legale rappresentante del

soggetto aggiudicatario dovrà contestualmente dichiarare, per ogni addetto, il possesso dei requisiti necessari alla funzione assegnata, nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'operare con minori. L'Aggiudicatario non potrà procedere con la sostituzione permanente del personale utilizzato per i servizi oggetto del presente appalto senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione la cui richiesta dovrà essere presentata con dettagliata indicazione delle motivazioni.

Qualora qualche dipendente dell'aggiudicatario dovesse essere ritenuto non idoneo – per ragioni disciplinari o professionali, dovrà essere sostituito senza che l'aggiudicatario stesso possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento danni.

Art. 10- Doveri del personale

Il personale che verrà impiegato nel servizio dovrà essere presente nella struttura negli orari previsti: dalle ore 8,00 alle ore 15 per i servizi di implementazione e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per i servizi integrativi.

Dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Asilo Nido dei quali possa avere notizia durante l'espletamento dei servizi, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii ed osservare le disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla sicurezza dei dati personali.

Il personale dell'aggiudicatario, inoltre, dovrà mantenere all'interno dell'Asilo Nido un contegno corretto e riguardoso.

I rapporti del personale dell'Aggiudicatario con l'utenza dovranno essere improntati a correttezza e cortesia.

Art. 11 - Codice di comportamento

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad estendere nei confronti dei propri addetti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di cui al codice di comportamento integrativo del Comune di Torrenova approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 29/10/2015.

Art. 12 - DUVRI documento unico di valutazione rischi di interferenze e piano della sicurezza

Con riferimento all'art. 26 del D.lgs n. 81 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione e, pertanto, non ricorre la necessità dell'elaborazione del "DUVRI".

Art. 13 - Rispetto delle norme di sicurezza

L'aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario, essendo obbligata al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuta ad adottare tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale

ed a utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia (ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni) e/o nella Comunità Europea.

L'Amministrazione Appaltante si intende, pertanto, sollevata da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D. Lgs 81/08.

Art. 14 - Norme alimentari

Per l'alimentazione il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi alla tabella dietetica in vigore

Art. 15 - Carattere del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi per le relative spese sull'inadempiente, oltre ad applicare le penali previste.

Art. 16 - Referente del servizio

Al fine di dare concreta valenza organizzativa e gestionale adottata dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà individuare, al suo interno, un referente da dedicare all'appalto in oggetto, cui competerà il mantenimento delle relazioni con l'Ufficio comunale preposto e con il R.U.P.

Il referente dovrà presidiare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, con particolare riferimento all'attuazione delle attività educative programmate, all'organizzazione dei servizi ed alla loro verifica.

Il referente risponderà delle funzioni di organizzazione del personale impegnato nei servizi, dell'efficace predisposizione delle sostituzioni nonché di ogni altra attività quotidiana atta a garantire il buon funzionamento ordinario dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 17 - Controllo delle prestazioni

L'Amministrazione Appaltante, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a mezzo proprio personale o propri delegati, controlli sul rispetto da parte dell'aggiudicatario delle condizioni stabilite nel presente atto, con facoltà di applicazione delle penali e/o di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto per casi di particolare gravità.

Art. 18 - obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per l'espletamento del servizio di cui trattasi nonché i relativi oneri sono a carico del soggetto aggiudicatario, che ne sarà il solo responsabile.

Lo stesso solleva il Comune, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività affidata, per danni arrecati a terzi, incluso il comune, i bambini e soggetti fruitori del servizio.

Il rischio de quo dovrà essere garantito attraverso la stipula di una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e dovrà prevedere i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi: € 1.000.000,00 per ogni sinistro per persona ed € 200.000,00 per danni a cose. L'Amministrazione Appaltante dovrà essere considerata come soggetto terzo.

Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare al Comune, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Art. 19 – Cauzioni

Cauzione provvisoria

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura a seguito dell'invito dovrà produrre la cauzione provvisoria nella misura e forme previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

Cauzione definitiva

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire in favore del Comune, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio, con le modalità e nei termini di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Tale cauzione è costituita a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, nonché a garanzia della buona conservazione dei locali e delle attrezzature dell'asilo nido.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto/convenzione.

Lo svincolo sarà autorizzato con apposito provvedimento dell'Amministrazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 - Controversie giudiziarie

Per la soluzione di vertenze che dovessero sorgere tra la il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione Appaltante, così durante l'esecuzione del contratto come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, se non risolte in via bonaria si dovrà fare ricorso al Tribunale di Patti, essendo esclusa la clausola arbitrale.

Art. 21 - Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 3 (mesi) mesi, da comunicarsi al soggetto aggiudicatario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre ad un indennizzo pari a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei servizi ancora da eseguire, calcolato in base al valore totale del servizio. Per quanto non espressamente disposto nel presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dal Dlgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Disdetta del contratto da parte dell'aggiudicatario

Salvo quanto in appresso, non è consentito all'aggiudicatario il recesso anticipato. Qualora l'aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Appaltante avrà titolo per rivalersi su tutto il deposito cauzionale.

Verrà, inoltre, addebitata all'aggiudicatario, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per ulteriori danni eventuali.

ART. 23 - Penalità

Il soggetto aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, nonché alle direttive impartite dal Comune.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare la sanzione di € 250,00.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione Appaltante.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali osservazioni/giustificazioni.

Non verranno considerate quali giustificazioni l'impossibilità dell'aggiudicatario di effettuare le prestazioni di cui al presente capitolato conseguenti a mancanza di personale dovuta a qualsiasi causa, con l'esclusione della sola carenza di personale dovuta a sciopero del personale stesso. Al Comune competerà, oltre alla penalità applicata, il rimborso della spesa sostenuta per effettuare le prestazioni eventualmente omesse dall'aggiudicatario o effettuate dallo stesso non a regola d'arte. Si procederà al recupero delle penalità e delle spese sostenute dal comune per colpa dell'aggiudicatario mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata, ove capiente, nonché utilizzando la garanzia prestata o, in alternativa, richiedendo al concessionario il pagamento diretto del dovuto.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario

L'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 del codice civile in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

Il Comune procede alla contestazione scritta degli addebiti, con termine a controdedere di 15 gg. Trascorso inutilmente tale termine o ritenute non accoglibili le controdeduzioni e giustificazioni ricevute, qualora ritenga la mancanza tanto grave da non essere sanzionabile con le sole penalità di cui al precedente articolo, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dell'altra parte, mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R. .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

Spetta esclusivamente all'Amministrazione Appaltante, nell'ipotesi di cui sopra, stabilire la data di decorrenza di risoluzione del contratto ed il soggetto aggiudicatario si obbliga, in tale ipotesi, ad effettuare le prestazioni fino a detta data, applicandosi, in caso di inadempienza una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti, anche mediante utilizzo della cauzione, e non esimono il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) Ritardo nell'inizio della gestione del servizio
- b) Abbandono del servizio;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co 9-bis della Legge n. 136/2010 o inadempimento di altre disposizioni della legge 136/2010 comportanti la risoluzione del rapporto con la P.A.;
- e) cessione del servizio
- f) subappalto;
- g) ripetute e gravi inadempienze e ritardi nello svolgimento del servizio (più di tre nel corso dell'esecuzione);
- h) sanzioni che comunque, nel loro ammontare complessivo raggiungano il 10% dell'importo del valore contrattuale;
- i) mancato pagamento degli stipendi per due mensilità consecutive o frequenti e reiterati ritardi significativi nei pagamenti degli stipendi.

Nei casi di cui sopra, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Appaltante, comunicata al gestore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, con il preavviso di giorni quindici, salvo il caso di inadempienze talmente gravi da non consentire, nemmeno temporaneamente, la prosecuzione del rapporto (p. es.: abbandono del servizio).

Art. 26 - Fallimento

L'appalto si intenderà revocata nel caso di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo dell'aggiudicatario, senza il pagamento di alcun risarcimento o penale da parte dell'Amministrazione Appaltante.

Nel caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio o di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, salve le competenze del Giudice delegato, è in facoltà del Comune decidere se proseguire o meno il rapporto contrattuale. In caso negativo si applica il comma precedente.

Art. 27 - Cessione del credito – sub concessione – cessione del contratto

La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Sono vietate la sub concessione e la cessione del contratto.

Art. 28 - Segreto professionale e trattamento dei dati

Il soggetto aggiudicatario ed il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovranno mantenere il massimo riserbo su tutto quanto verrà a loro conoscenza nell'espletamento dei rispettivi compiti ai sensi del Codice in materia di trattamento dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato con D.Lgs 101/2018.

Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario sarà pertanto nominato dall'Amministrazione Appaltante, Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti, detenuti e raccolti in funzione del servizio svolto. Il trattamento dei dati personali da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trattare i dati di cui verrà in possesso esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidatogli e nei limiti degli obblighi e della durata del contratto.

Il personale alle dipendente del soggetto aggiudicatario addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi loro in quanto necessari ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'Amministrazione Appaltante è tenuta al trattamento dei dati relativi al soggetto aggiudicatario e inerenti al servizio oggetto di appalto, conformemente alle disposizioni contenute nel DLgs 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento Europeo n. 679/2016, per le finalità connesse all'attuazione del servizio, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere e si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo principi di correttezza e tutela della riservatezza, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall'Amministrazione Appaltante, i dati faranno sempre capo al Comune di Torrenova, pertanto, non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'aggiudicatario alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune di Torrenova ne faccia richiesta. Dopo averli restituiti, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici; la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'Amministrazione Appaltante di conservazione di dati necessari ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale ed amministrativa, purché debitamente comprovati.

Titolare del trattamento dati inerenti il servizio, su delega del sindaco e per competenza, è il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

Sulle eventuali richieste di accesso "civico", di cui agli artt. 5 e 5bis del DLgs 33/2013 e ss.mm.ii., relative a dati/documenti conservati dall'aggiudicatario in relazione al servizio svolto, decide il soggetto competente ai sensi del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e documenti del Comune, è attualmente il Segretario Comunale.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'aggiudicatario si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione delle misure minime e idonee di sicurezza, a segnalare tempestivamente al Comune di Torrenova, situazioni di rischio o criticità e a relazionare almeno annualmente all'Amministrazione Comunale sulle misure di sicurezza adottate. L'affidatario riconosce al Comune di Torrenova il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune stesso.

Art. 29 - Subappalto e revisione dei prezzi

Il servizio non prevede il subappalto né la revisione dei prezzi.

Art. 30 - Stipula del contratto e spese contrattuali

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di disporre l'avvio e l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il contratto sarà stipulato nei tempi e termini previsti dal medesimo articolo.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, imposta registro, diritti ecc.) saranno poste ad esclusivo carico dell'aggiudicatario del servizio.

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa dell'aggiudicatario, comporterà la revoca dell'aggiudicazione, facendo sorgere la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di affidare l'appalto alla soggetto che segue immediatamente nella graduatoria, o di avviare nuove procedure per l'affidamento del servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Rimangono comunque a carico del soggetto inadempiente i danni prodotti all'Amministrazione Appaltante e le maggiori spese sostenute dal Comune a seguito dell'affidamento del servizio ad altro soggetto, con diritto di rivalsa sulla cauzione prestata.

Nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione Appaltante, l'aggiudicatario sarà tenuto a costituire la cauzione definitiva e le altre coperture assicurative previste, a fornire all'Ente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per la stipula, a depositare le spese di contratto ed ogni altra connessa e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Se l'aggiudicatario è un raggruppamento di imprese da costituirsi, questo dovrà produrre la scrittura autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria entro i termini richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica previste sul possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario.

Ove, nell'indicato termine l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste formulate dall'Amministrazione Appaltante, quest'ultima, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, il soggetto aggiudicatario e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti, l'Amministrazione ha facoltà, in base a proprie valutazioni di convenienza, di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di gara dal soggetto interpellato, compatibilmente con la normativa vigente.

Per quanto non esplicitamente disposto, si richiamano le disposizioni del D.Lgs 50/2016.

Al termine del contratto, esso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione di mora.

Art. 31 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi, norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili.



Il Responsabile Unico del Procedimento
Giuseppina Frenis